

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO VETERINARIO
E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

S.C. SANITA' ANIMALE

Via Osoppo n. 12 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.549

magrinim@ats-insubria.it

www.ats-insubria.it

protocollo@pec.ats-insubria.it

ORDINANZA N. 12/2024/MM/VA

IL DIRETTORE S.C. SANITA' ANIMALE

RICHIAMATA la deliberazione n. X/4465 del 10.12.2015 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (AA.SS.LL. di Varese e Como);

RICHIAMATE le deliberazioni n. 693 del 09/11/2023 e n. 3 del 11/01/2024 in merito alla delega di firma;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale");

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

VISTO il Decreto Legge del 17 febbraio 2022 n. 9 recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana" convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022 n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'Ordinanza n. 2/2024 del 10 maggio 2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana "Misure di applicazione del Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione della peste suina africana anni 2023-2028: controllo ed eradicazione della PSA";

VISTO il DGR 15 aprile 2024 n. XII/2186 "Approvazione del documento «Piano di gestione, contenimento ed eradicazione della Peste Suina Africana in regione Lombardia»"

VISTA l'Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 207 del 13 giugno 2024 "Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana";

STANTE l'attuale situazione epidemiologica in Lombardia e nelle Regioni attigue, dove sono stati recentemente rilevati focolai di malattia nei suini domestici (allevamenti) e persiste la presenza della malattia nei cinghiali;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2160 della Commissione del 9 agosto 2024 pubblicato sulla GU del 12 agosto 2024 e in vigore dal giorno 13 agosto 2024, recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, che aggiorna l'elenco dei Comuni posti in ZONA DI RESTRIZIONE I, inserendo nell'elenco i Comuni di LONATE POZZOLO, CARDANO AL CAMPO, FERNO, FAGNANO OLONA, BUSTO ARSIZIO, CASTELLANZA, CASSANO MAGNAGO, GALLARATE, SAMARATE, CASORATE SEMPIONE, SOLBIATE OLONA, VIZZOLA TICINO, SOMMA LOMBARDO, OLGiate OLONA

DATO ATTO che l'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana e l'Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 207 del 13 giugno 2024 sopra richiamate dispongono specifiche misure di controllo nei comuni della zona infetta, della zona soggetta a restrizione II, della zona soggetta a restrizione I e nei territori liberi da malattia

ORDINA CHE

nei territori dei Comuni elencati nella Parte 1 dell'Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2160 della Commissione del 9 agosto 2024 (**LONATE POZZOLO, CARDANO AL CAMPO, FERNO, FAGNANO OLONA, BUSTO ARSIZIO, CASTELLANZA, CASSANO MAGNAGO, GALLARATE, SAMARATE, CASORATE SEMPIONE, SOLBIATE OLONA, VIZZOLA TICINO, SOMMA LOMBARDO, OLGiate OLONA**) compresi nella Zona di Restrizione I vengano adottate le misure previste dalla normativa nazionale e regionale di seguito elencate per quanto concerne la gestione della specie cinghiale:

1. **l'attività venatoria** verso il cinghiale è consentita con modalità selettive, mentre il controllo faunistico della specie è consentito con modalità sia collettive (girata) che selettive, con frequenza di almeno 2 volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento, finalizzate all'eliminazione del maggior numero di capi possibile. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate e attuate dalla Polizia Provinciale o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali;
2. ogni Istituto Faunistico o di Protezione della fauna che intende praticare abbattimenti del cinghiale nei Comuni posti in zona di restrizione I deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza, conforme a quanto previsto dall'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario Straordinario alla PSA e dell'ODGR 15 giugno 2024 n. 207, **approvato dal Dipartimento Veterinario di ATS Insubria;**
3. **la possibilità di effettuare attività di abbattimento del cinghiale (attività venatoria e di controllo faunistico) nei Comuni posti in zona di restrizione I è pertanto subordinata alla presentazione e all'approvazione del Piano di cui al punto 2) e al rispetto delle specifiche misure di biosicurezza previste;**
4. ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna ricadente in zone sottoposte a restrizione I, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato,

deve consentire il prelievo con modalità selettive del cinghiale e/o attuare azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale;

5. è vietato eviscerare in campo i cinghiali abbattuti e lasciare gli organi interni sul terreno;
6. è vietato movimentare al di fuori della zona di restrizione I carne, prodotti a base di carne, trofei e altri prodotti ottenuti dai cinghiali abbattuti;
7. tutti i capi abbattuti all'interno dei Comuni posti in zona di restrizione I devono essere testati per la ricerca del virus della PSA;
8. **i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;**
9. in deroga al punto 8) **può essere autorizzato dal Servizio Veterinario** l'invio ad un centro di lavorazione selvaggina per essere successivamente avviati presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio (ai sensi dell' allegato VII Regolamento UE 2020/687);
10. il **rilievo biometrico** di tutti i capi abbattuti può essere effettuato direttamente dall'operatore/cacciatore anche in assenza della qualifica di "operatore abilitato ai rilievi biometrici" e anche senza transitare da centri di raccolta o strutture analoghe;
11. è vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come da normativa di settore regionale;
12. è vietata la movimentazione dei cinghiali catturati se non finalizzata all'abbattimento immediato;
13. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 9 del 17 febbraio 2022 chiunque, nell'ambito dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene esemplari di tale specie feriti o deceduti, deve segnalare il rinvenimento immediatamente alla Polizia Provinciale o al Servizio Veterinario competente per territorio.

Si informa altresì che nei Comuni ricompresi nella zona di restrizione I deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA attraverso la ricerca attiva delle carcasse. Tale attività, programmata e coordinata dal Dipartimento Veterinario territorialmente competente, verrà svolta con cadenza almeno quindicinale, in aree individuate in base al rischio di introduzione e diffusione della PSA.

La presente ordinanza viene notificata mediante trasmissione mezzo pec agli Enti interessati.

Il presente provvedimento entra in vigore dal momento della notifica sino all'adozione di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente e in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della normativa nazionale e regionale.

Gli allegati I e II fanno parte integrante del provvedimento.

E' fatto obbligo di osservare le misure previste dalla presente ordinanza, fatta salva l'applicazione, in caso di inottemperanza, di quanto previsto dall'art. 650 del C.P. e, se del caso, dall'art. 340 del C.P. e dall' art. 500 del C.P. (conformemente a quanto disposto dall' art. 17

dell'Ordinanza n. 2/2024 del 10 maggio 2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana).

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto Legge 17 febbraio 2022 n. 9 per la violazione degli obblighi di segnalazione.

Tutti gli organi di vigilanza in indirizzo, per quanto di competenza, sono tenuti a far rispettare il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R Lombardia – Sezione di Milano – entro 60 giorni dalla data della notifica o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Per il Direttore Generale

IL DIRETTORE

S.C. SANITA' ANIMALE

(Dott. Marco Magrini)

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Allegato I

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2160 della Commissione del 9 agosto 2024 pubblicato sulla GU del 12 agosto 2024 e in vigore dal giorno 13 agosto 2024

Allegato II

Misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per PSA

Responsabile del procedimento: Dott. Marco Magrini

Pratica trattata da: Dott.ssa Chiara Vimercati – Dott. Mattia Mantelli

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126